

REGOLAMENTO

COMMISSIONI DI INDAGINE E CONTROLLO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 28/01/2010, e contenente gli emendamenti approvati

Regolamento Commissione di indagine e controllo.

Art. 1

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, il Consiglio Comunale, nelle sue funzioni di controllo politico amministrativo, può costituire nel suo interno, Commissioni di indagine e/o di controllo sull'attività dell'Amministrazione.

Art. 2

1. Prima di procedere alla istituzione della Commissione di indagine e/o di controllo sull'attività dell'Amministrazione, il Consiglio Comunale è chiamato in via pregiudiziale a manifestare in merito la propria volontà con separata votazione.
2. In presenza di voto conforme, la deliberazione che istituisce la Commissione, da approvarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e/o del controllo ed il termine per concluderla.
3. Con successivo atto il Consiglio Comunale costituisce la Commissione, nominando tre Consiglieri con criterio proporzionale (2 di maggioranza ed 1 di minoranza). Il Consigliere eletto in rappresentanza della minoranza consiliare assume la carica di Presidente della Commissione. Il Presidente designa a Segretario della Commissione uno dei membri.
4. Scaduto il termine stabilito per concludere l'indagine, il Presidente dà lettura in Consiglio Comunale della relazione conclusiva approvata dalla Commissione; tale termine può essere prorogato una sola volta, con decisione presa dal Consiglio Comunale e per un tempo non superiore a quello inizialmente stabilito.

Art. 3

1. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.
2. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione, o autorizza il Funzionario competente a mettere a disposizione tutti gli atti, documenti ed informazioni, anche di natura riservata, afferenti l'oggetto dell'indagine e/o del controllo allo stesso connessi.
3. Quando trattasi di atti di natura riservata, tale autorizzazione dovrà essere scritta.
4. Scopo della Commissione è di redigere una relazione circostanziata e corredata di tutti gli atti a supporto, al fine di fornire al Consiglio Comunale un quadro chiaro dei fatti di indagine e/o controllo.
- 5- La relazione è estesa collegialmente dalla Commissione ***tenendo conto delle singole posizioni dei commissari, che saranno verbalizzate. Il testo complessivo viene approvato dalla Commissione e portato in Consiglio***

Art. 4

1. Tutte le sedute della Commissione sono riservate ed è esclusa la presenza del pubblico.

Art. 5

1. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico avuto, la Commissione può porre domande scritte ai membri della Giunta e del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti, al Difensore Civico se istituito, al Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi e degli uffici, ai responsabili di procedimento, ai rappresentanti del Comune in altri Enti ed Organismi, ai responsabili di Enti ed Aziende controllati dal Comune o comunque a terzi soggetti fisici o giuridici, interessati al provvedimento. Gli interrogati sono tenuti a riscontrare in forma scritta alle domande loro poste entro i termini fissati dalla Commissione. Il mancato riscontro sarà soggetto a valutazione politica o disciplinare, in relazione al rapporto intercorrente tra l'interrogato ed il Comune.
2. Gli atti dell'indagine sono riservati; essi, immediatamente dopo l'ultima seduta, sono trasmessi in copia dal Presidente al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale, che provvede ad inserire l'argomento all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale, decidendo, sulla base del contenuto degli atti, se esso debba essere discusso in seduta segreta. Il Consiglio Comunale delibera quali atti debbano essere riservati.
3. Non possono essere poste domande che interessino aspetti riconosciuti sensibili dal D.Lgs n. 196/03 e s.m.i.
4. I componenti della Commissione ed i soggetti interrogati sono vincolati dal segreto d'ufficio sino al termine del dibattito sull'argomento; il Consiglio Comunale, nella seduta segreta, può tuttavia deliberare il mantenimento, totale o parziale, del vincolo.

Art. 6

1. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal Segretario designato dal Presidente.
2. La Commissione si riunisce nei locali del Palazzo Municipale, in orari stabiliti dal Presidente, compatibili con quelli di apertura degli uffici”.

Art. 7

1. La relazione conclusiva, letta dal Presidente al Consiglio Comunale, illustra i fatti accertati ed i risultati delle indagini e/o controlli eseguiti, escludendo riferimenti acquisiti non direttamente od indirettamente connessi con l'ambito dei medesimi; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui all'art.5.

Art. 8

1. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine stabilito.

Art. 9

1. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale, la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta.
2. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio comunale.

Art. 10

1. I Commissari non percepiscono alcun gettone di presenza.

Art. 11

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste dallo Statuto Comunale.

Il presente Regolamento:

- È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del **28 Gennaio 2010** atto n. **01/10**
- È stato pubblicato all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal **09/Marzo/2010** al **19/Marzo/2010**;
- È entrato in vigore il **20/Marzo/2010**;

- Saluggia, lì **22/Marzo/2010**

Il Segretario Comunale
f.to *Dr.ssa Anna ANOBILE*